

Correggere e prevenire

*La politica riformatrice di Pietro Leopoldo e la Casa di
correzione nella Fortezza da Basso di Firenze*

Catalogo della Mostra documentaria

a cura di

Beatrice Biagioli e Sara Della Vista

Sala Mostre dell'Archivio di Stato, 22- 27 febbraio 2016

Si ringraziano per la collaborazione prestata:

Sonia Cafaggini, Daniele Ciuffardi, Egidio Giannini, Ilaria Marcelli, Piero Marchi, Milvia Masciarelli, Marisa Morelli, Andrea Ossani

1. «Istruzioni per Direttore e Soprintendenti alla Casa di correzione di Vienna e rappresentanze alla medesima relative», 1723.

ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 111, ins. 3.

La Casa di correzione di Vienna, fondata nel 1671 su proposta del magistrato cittadino, con un diploma dell'imperatore Leopoldo I, rientra tra gli esempi che influenzarono Pietro Leopoldo nel suo progetto di realizzare un istituto analogo anche a Firenze. Visionati, durante il soggiorno viennese del 1776, i materiali relativi alla sua organizzazione datati 1723, nel 1778 il sovrano li sottopose all'esame della Deputazione sopra gli ospedali e i luoghi pii fiorentina, che aveva istituito per riformare l'assistenza cittadina. Fu al suo interno, infatti, che si svolsero i lavori preliminari alla creazione di una Casa di correzione a Firenze. Quest'ultima, nel suo assetto definitivo, ripropose non poche caratteristiche di quella viennese che, sull'esempio di tante altre istituzioni simili in Europa, era stata istituita per collocarvi «le donne profane, i figli disobbedienti, gli accattoni inquieti, come pure le altre persone inutili e ineducate, onde poterle trattenere ad un continuo lavoro», rilasciandole una volta che il loro comportamento fosse migliorato, perché tornassero a svolgere le loro attività.

2. «Editto per una migliore osservanza delle leggi emanate in affari di Buongoverno nella città di Vienna e provincie austriache», 30 ottobre 1751.

ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 111, ins. 1.

Minuta dell'editto emanato dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria, in relazione all'osservanza dei provvedimenti in materia di pubblica sicurezza da parte dei tribunali del Paese. «[...] La nostra aulica Commissione, ordinata per gli affari della sicurezza dello Stato, resterà autorizzata, con il nostro supremo ordine, a badare con tutto rigore alle negligenze che potessero accadere e secondo le circostanze ed a proporzione della disobbedienza dovrà privare per sempre i rei dai loro impieghi, con dichiararli inabili a servire nei nostri Stati, di maniera che un tal reo e impiegato disobbediente, sia Presidente, Giudice, Consigliere o Giurato, dovrà attribuire a se stesso la colpa della sua perpetua demissione e ciò per avere operato contro le supreme nostre disposizioni, date a favore di tutto lo Stato, o almeno per non averle adempite[...]».


Nei trentotto articoli che costituiscono l'editto sono contemplati, fra l'altro: l'invio di Commissari in ogni parte dello Stato per istruire gli amministratori della giustizia; la convocazione degli amministratori dei tribunali lontani; la necessità che venissero fatte visite mensili, particolari, inaspettate e generali, soprattutto dove vi fosse «il sospetto o l'attuale permanenza di gente oziosa e pericolosa», con una particolare attenzione per i «poveri, le persone sfaccendate, oziose so-

spette e pericolose», che dovevano essere consegnate ai tribunali competenti, informandone la Commissione aulica; oltre infine alla regolamentazione dell'invio dei questuanti fuori dai confini e alla predisposizione dell'assistenza ai malati e agli indigenti ritenuti meritevoli.

3. «Regolamenti provvisionali che si osservano nel Regio ergastolo di Milano, 1771, con disegni.

ASF, *Segreteria di Gabinetto* 111, ins. 4.

I documenti qui presentati, datati 1771 e concernenti il Regio ergastolo di Porta Vercellina a Milano, rientrano tra i materiali che Pietro Leopoldo fece pervenire in Toscana e sottopose alla Deputazione sopra gli ospedali e i luoghi pii nel 1778, durante i lavori preliminari alla creazione della Casa di correzione a Firenze. Era stato l'ingegnere Bozzolo, sotto il controllo dell'architetto camerale Piermarini, ad avere l'incarico di studiare il progetto di un penitenziario per lunghe detenzioni da destinare ai condannati alla galera. Esso fu approntato tra il 1769 e il 1775, nell'ambito della politica di riforme teresiane e giuseppine. Sebbene destinato a condannati per gravi reati, anch'esso prevedeva l'avviamento al lavoro. Resta poco chiaro il motivo per cui a Firenze fu visionato tale materiale, mentre non risulta, ad oggi, che altrettanto sia stato fatto nei confronti della documen-





tazione relativa alla Casa di correzione, che pure esisteva a Milano fin dal 1766. All'interno del registro qui esposto, contenente i «Regolamenti provvisionali» del Regio ergastolo, ossia le istruzioni date ai suoi funzionari, figurano anche quattordici tavole ad acquerello e inchiostro, fornite di descrizioni, che ritraggono diverse figure di condannati. Nella fattispecie, nella tav. VII viene illustrato il carro che trasportava mattoni e legnami, con le catene alle quali i condannati venivano legati. La tav. VIII riporta, anch'essa, un condannato legato alla catena, che conduceva una carretta. Il testo dei «Regolamenti» è da ascrivere al senatore Francesco Fenaroli, sovrintendente all'ergastolo dal 1770 al 1774.

4. ASF, *Segreteria di Gabinetto* 111, ins. 5: «*Pensieri sopra il modo di soccorrere i poveri in Firenze e lo stabilimento di una Casa di correzione*», [ante 1777].

Nel 1778, Pietro Leopoldo presentò questo documento, scritto di sua mano prima della riforma di polizia e giustizia del 26 maggio 1777, forse con la collaborazione dell'Auditore fiscale, ma diffuso in forma anonima alla Deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii. Il suo obiettivo era orientarla verso la stesura di un progetto per una Casa di correzione cittadina. Dopo aver classificato i poveri sia in base alla provenienza, sia in base alla tradizionale distinzione tra 'veri' e 'falsi', per

Pensieri
 sopra il modo di soccorrere
 i Poveri in Firenze, e lo Sta-
 bilimento di una casa di
 Correzione.

Non vi è certamente niente di
 più naturale all'Uomo, che
 cercare ad aiutare, e soccorrere
 i Poveri; Questo istinto
 naturale di beneficenza
 santificato dai precetti
 di Carità della Religione,
 si deve essere una delle
 regole principali della condotta
 di ogni Cristiano, quanto
 maggior deve essere consi-
 derato per uno degli oggetti
 principali delle Cure, ed
 attenzioni di ogni saggio
 governo, osservando però che
 con una mal' intesa carità
 non si confondino i veri

ciascuna categoria il sovrano suggeriva una particolare forma di assistenza. Come
 usuale, dato che ogni comunità doveva provvedere ai propri poveri, i forestieri
 dovevano essere espulsi, mentre erano i 'veri' poveri gli unici ad avere diritto a es-

sere assistiti. I 'falsi' poveri o poveri validi, in grado di lavorare e provvedere a se stessi, dovevano essere precettati ad «adattarsi dentro un certo termine a qualche mestiere», sebbene il sovrano riconoscesse che molti occupati in modo saltuario o disoccupati lo fossero a causa delle difficoltà e della precarietà del mondo del lavoro. Vi erano, però, anche «oziosi, viziati» o «discoli» senza voglia di lavorare, che dovevano essere ricondotti a operosità. Era per costoro che Pietro Leopoldo invocava la creazione di una Casa di correzione fortificata, con sezioni separate per uomini e donne e composta di dormitori, sale per lavorare e ambienti religiosi.

5. Riforma della polizia e della giustizia, 26 maggio 1777.
ASF, *Leggi e Bandi* VIII, n. 58.

Con l'editto del 26 maggio 1777, Pietro Leopoldo riformò gli apparati giudiziario e poliziesco della città di Firenze, da tempo mal funzionanti a causa della loro commistione e di un'eccessiva frammentazione di competenze. La riforma riguardò innanzi tutto la giustizia penale maggiore: il Magistrato degli Otto di guardia e balia fu, infatti, sostituito dal Supremo tribunale di giustizia, che ne prese il posto assommando in sé anche le funzioni di tutti gli altri tribunali minori ancora presenti in città. Del sistema di polizia era capo l'Auditore fiscale, che dal 1751 al 1784 fu ininterrottamente Giovanni Domenico Brichieri Colombi. La novità è che gli furono sottoposti quattro Commissari di quartiere, obbligati a risiedere nei ripristinati quartieri storici della città. Domenico Leoni fu destinato al quartiere di S. Croce, Giovan Battista Cangini a quello di S. Spirito, Giuseppe Calamandrei a quello di S. Maria Novella, Diodato Panicacci prima e Francesco Zaccheri poi al quartiere di S. Giovanni. Si trattava di giudici dotati, però, di funzioni 'poliziesche' di controllo del territorio e di fondamentali compiti preventivi, a tutela dell'ordine e della quiete sociali. Eredi delle prerogative 'economiche' detenute un tempo dal Tribunale degli Otto di guardia e balia, incaricato di mediare la piccola conflittualità, dovevano dare udienza ai sudditi, dirimerne le dispute, controllare i costumi e l'onore delle famiglie. In casi di lievi trasgressioni, potevano comminare misure restrittive della libertà personale o pene afflittive minori, senza ricorrere alle autorità giudiziarie tradizionalmente competenti, con rapidità e semplificazione delle procedure.

6. ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 393, ins. 9: «Istruzione per i Commissari e loro aiuti e messi».

La riforma di polizia e giustizia del 26 maggio 1777 istituì a Firenze quattro Commissari di quartiere che, sottoposti all'Auditore fiscale e dotati di un corpo

di birri, ereditarono le prerogative 'economiche' del Tribunale degli Otto di guardia e balia. Si trattava di giudici chiamati a svolgere funzioni 'poliziesche', per assicurare il buon costume e la quiete sociale. L'obbligo di residenza nei quartieri li metteva a stretto contatto con la popolazione su cui erano chiamati a vigilare. Come chiarisce questa Istruzione, la loro funzione doveva essere di «prevenire e d'impedire i disordini e i delitti» prima ancora che si verificassero, per non doverli punire in seguito. A questo scopo, dovevano «restar notiziati» su quanto accadeva intorno a loro, prestando attenzione soprattutto a luoghi a rischio quali caffè, ridotti, osterie. Dovevano, inoltre, cercare di conoscere a fondo le persone, vegliando in particolar modo sulla stabilità delle famiglie, base dell'ordine sociale, oltre che «sopra la gioventù oziosa, debosciata e senza professione o arte generalmente, come pure sopra tutti gli altri soggetti oziosi, vagabondi e senza mestiere o sospetti di campare con mezzi illeciti o delittuosi». Dovevano, infine, «tener pulito il quartiere dalle donne sospette e di equivoco nome, dagli uomini mali e sussurranti» e in generale da chi teneva delle «pratiche fisse scandalose».

7. ASF, *Buongoverno* 509, ins. 14: «*Riflessioni del Signor Assessore Biondi*», 1778.

Nel 1778, all'interno della Deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii, Jacopo Biondi, assessore al neo-istituito Supremo tribunale di giustizia, di cui divenne Presidente nel 1784, si schierò, al pari degli altri suoi colleghi, contro la proposta sovrana di realizzare una Casa di correzione in città. Le sue argomentazioni spiccano per un garantismo all'avanguardia che lo caratterizzò anche in seguito. In piena sintonia con l'idea che la pena, da sola, non fosse in grado di portare ordine nella società e convinto che dovesse essere strettamente commisurata al delitto, così come Cesare Beccaria aveva sostenuto nel suo *Dei delitti e delle pene*, riteneva che la reclusione in una Casa di correzione, implicando una pena spropositata quale la privazione della libertà personale a fronte di mancanze molto lievi, rischiasse di creare nuovi delinquenti invece di porre loro un freno, tanto più che doveva rivolgersi a ragazzi ancora giovani. Il Biondi attaccava, quindi, tutto il mondo della prevenzione per via poliziesca, per le punizioni ingiustamente indiscriminate che comportava, agendo «senza formalità di processo e contro tutte le regole di giustizia». Sugeriva al governo, inoltre, di rinunciare a interventi repressivi in materia e di favorire con premi e stimoli, piuttosto, i genitori responsabili della buona educazione dei figli; ciò in cui riponeva tutta la sua fiducia.

8. ASF, *Segreteria di Gabinetto* 111, ins. 2: «*Punti sulle Carceri dei Debitori, Stinche di Firenze e provvedimento per i Poveri*» (il documento è certamente redatto prima del 1777 - è presente un riferimento al Banco di città del Tribunale

degli Otto di guardia e balia, soppresso in quell'anno - e in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 138 se ne trova una versione analoga sotto forma di dispaccio del sovrano all'Auditore fiscale, con data 26 agosto 1776, da Vienna).

Questo documento, redatto da Pietro Leopoldo il 26 agosto 1776, a Vienna, per l'Auditore fiscale, fu sottoposto e discusso dalla Deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii tra il 1778 e il 1779. Il sovrano vi ipotizzava di destinare le Stinche fiorentine esclusivamente ai delinquenti gravi e ai condannati ai pubblici lavori e non più anche ai debitori (il provvedimento divenne effettivo nel 1782). I reclusi avrebbero dovuto sia essere forzati al lavoro al di fuori del carcere, sia essere educati alla dottrina cristiana. Il sovrano chiese, inoltre, all'Auditore fiscale di redigere il progetto di una Casa di correzione, basata anch'essa sul binomio preghiera-lavoro. Questo istituto avrebbe dovuto emulare alcuni aspetti delle Stinche, modificandone tuttavia l'utenza, rivolgendosi a chi «per piccoli furti e furfanterie» fosse stato condannato a qualche mese di prigione, alle «donne di mala vita, le miniotte e gli inosservanti dell'esilio, i vagabondi ed oziosi, i discoli che fanno insolenze per la città e che non son buoni per il militare», a «quelli che hanno il precetto di non escire di notte o che sono senza mestiero e non si vogliono adattare a veruno, come pure i questuanti validi o impertinenti» e ai poveri forestieri o di campagna già allontanati da Firenze, ma tornati a questuare in città. Dovevano essere l'Auditore fiscale o il Cancelliere del Banco di città del Tribunale degli Otto di guardia e balia, che fino al 1777 si spartirono le competenze in materia di polizia, a stabilire chi destinarvi e a supervisionare il funzionamento dell'istituto, recandovisi di tanto in tanto, con la facoltà di diminuire o aggravare la pena ai reclusi, a seconda del loro comportamento.

9. Memoriale contro la Casa di correzione, scritto da Francesco Maria Gianni sotto forma di lettera di un corrigendo al padre, s.d., ma probabilmente datazione compresa tra il 4 agosto 1782 e il 30 novembre 1786.
ASF, *Carte Gianni*, 16, ins. 335.

Questo memoriale, anonimo ma plausibilmente attribuito a Francesco Maria Gianni, contestava l'arbitrarietà della Casa di correzione, alla cui istituzione probabilmente fu di poco posteriore, aggiungendosi alle opposizioni che contro di essa, in ambito istituzionale, erano sorte già prima del 1782 in seno alla Deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii, incaricata di discuterne il progetto. Il Gianni fu il consigliere di Pietro Leopoldo in tutte le questioni più importanti riguardanti provvedimenti di riforma, ma non ottenne mai un riconoscimento del suo importantissimo ruolo e fu sempre mantenuto a distanza dalla politica ufficiale per le sue idee spregiudicate e innovatrici. Il memoriale ha la forma di

lettera che, nella finzione letteraria, un corrigendo trentenne scrive al padre, per averlo inviato nella Casa di correzione. Con la sua istituzione, secondo il giovane, le famiglie erano state investite di facoltà tiranniche, per la possibilità concessa loro di inviare i figli in un «ergastolo penoso», che tormentava «il corpo e lo spirito [] protestandosi di non volere punire» e toglieva «la riputazione a chi non l'aveva macchiata con i delitti». In tal modo, gli individui vivevano nel timore di incorrere «in una pena terribile», senza sapere «da quali azioni astenersi per evitarla», rischiando di sviluppare una profonda diffidenza nei confronti del governo. Per questo, uno a uno gli articoli della notificazione dell'istituzione della Casa di correzione fiorentina del 4 agosto 1782 venivano contestati, mentre l'autore immaginava la felicità di Paesi privi di istituti del genere.

10. Notificazione dell'istituzione ufficiale della Casa di correzione, 4 agosto 1782. ASF, *Regio Fisco* 846, n.18 (anche in *Leggi e Bandi*, XI, n. 73).

Con questo documento a firma dell'Auditore fiscale, il 4 agosto 1782 Pietro Leopoldo diede comunicazione ufficiale dell'istituzione di una Casa di correzione a Firenze, aperta in via sperimentale fin dal 4 febbraio dello stesso anno, all'interno della Fortezza di S. Giovanni Battista, detta anche da Basso. Ne chiariva la funzione e fissava i requisiti essenziali per l'accesso. L'istituto doveva essere destinato ai giovani di entrambi i sessi, dai 14 anni in su, i cui comportamenti a rischio turbassero le famiglie o la quiete della società. I genitori potevano richiedere l'invio dei figli nella Casa di correzione ai Commissari di quartiere (cfr. doc. n. 6). Costoro dovevano raccogliere informazioni in proposito e verificare la sussistenza delle accuse, al di fuori delle procedure di giustizia ordinaria. Potevano inoltre muoversi autonomamente, sebbene l'invio nella Casa di correzione potesse avere luogo soltanto nei casi in cui già fosse prevista la pena del carcere per un breve periodo di tempo. Il provvedimento di reclusione non costituiva una condanna a tutti gli effetti, dato che doveva servire «per prevenire i delitti», ma poteva raggiungere la durata massima di tre anni. All'interno della Casa di correzione, i reclusi dovevano essere impiegati tutti in un mestiere, dietro un misero compenso: tale era la via per essere riabilitati e reintegrati in società; ma per chi non si conformava alle regole esisteva la possibilità di pene anche peggiori.

11. «Regolamento per la Casa di correzione», 4 agosto 1782. ASF, *Regio Fisco*, 847, n. 1.

Il Regolamento della Casa di correzione, approvato da Pietro Leopoldo nel giorno della sua apertura ufficiale, fissava in 30 articoli le disposizioni generali per il



LXXIII
LXXXIII

NOTIFICAZIONE



Illustriſſimo Sig. Auditor Fiſcale Domenico Brichieri Colombi in eſecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE fa pubblicamente notificare eſſerſi da più Meſi aperta per prova provvifionalmente nella Fortezza di San Gio: Batista della Città di Firenze una Caſa di Correzione, alla quale volendoli prefentemente dare uno ſtabile Regolamento, ha perciò la R. A. S. determinato quanto viene eſpreſſo nei ſeguenti Articoli.

I. L'oggetto della Caſa di Correzione farà di richiamare ai doveri d'oneſto Cittadino i Giovani dell' uno, e l'altro ſeſſo, che o per mancanza d'educazione, o per abuſo d'una eſſerata libertà avendo contratto la mala inclinazione al vizio, e ai delitti, faranno temere, che la loro condotta ſia per divenire funeſta alle proprie Famiglie, e contraria alla quiete della Società.

II. Tali ſ'intenderanno quelli, che verranno reputati di tal carattere dai propj Genitori, o Tutori, o da chi altri ne averà cuſtodia legittima, i quali ne faranno ricorso in Firenze al Commiſſario del Quartiere, e fuori al Giuſdicente Criminale.

III. Tanto i Commiſſari, che i Giuſdicenti Criminali nel ricevere queſti ricorſi, dovranno verificare la ſuſſistenza; e ſol reſultato dell' Eſami, e verificazioni formare il Decreto per rimetterſi all' Auditor Fiſcale per l'approvazione.

IV. Potranno i Giuſdicenti procedere al Decreto di Condanna alla Caſa di Correzione in quei ſoli caſi, nei quali economicamente, o formalmente averebbe avuto luogo la pena della Carcere a tempo.

V. I Diſcoli, o Libertini potranno eſſere con Decreto condannati alla Caſa di Correzione dai reſpettivi Giuſdicenti indipendentemente da qualunque Ricorſo, quando abbiano delle prove ſicure della loro cattiva condotta, e prevedendo le male confequenze, che il loro contegno può cagionare alle proprie Famiglie, e alla Società.

VI. Queſti Decreti dei Giudici non eſſendo Sentenze formali, ma ſemplici provvedimenti per prevenire i Delitti, non faranno notati in Tavoletta, come le Sentenze dei Condannati alle pene legali, ma ſolo faranno traſmeſſi in copia al Commiſſario della Caſa di Correzione.

VII. Non potrà condannarſi alla Caſa di Correzione veruno, che ſia minore d'anni quattordici, nè per un tempo maggiore d'anni tre.

VIII. Ciaſcheduno, che farà ritenuto in detta Caſa dovrà eſercitarſi in qualche Profeſſione, o lavoro, avendo S. A. R. ſtabilito nella Fortezza da baſſo a tale eſſetto diverſe manifatture, i Maetri, e i Capi delle quali dovranno ricevere ſotto di ſe quei Soggetti, che gli faranno aſſegnati dal Commiſſario e dovranno riſpondere dei meſefimi, e corriſpondere in mano dello Scrivano quella Mercede, che averanno guadagnato.

IX. E qualora alcuno dei detti Ritenuti, abuſando di così benigne Diſpoſizioni di S. A. R. piuttosto che variare d'Inclinazione, ſi moſtraſſe indocile, e diſturbaſſe la quiete di detta Caſa, il Commiſſario della meſefima potrà farlo gaſtigare più ſenſibilmente a miſura delle ſue mancanze.

X. Se poi accadeſſe, che da alcuno ſi commetteſſe qualche Delitto, per cui foſſe neceſſario procedere come di Giuſtizia, il Commiſſario della Caſa dovrà renderne inteſo il Commiſſario del Quartiere, il quale riceverà il Delinquente, e ne diporrà a forma dell' Editto de' 26. Maggio 1777.

XI. S. A. R. ha provveduto con gli opportuni Regolamenti alla ſuſſistenza dei Ritenuti, al buon ordine della Caſa, alle facoltà dei Miniſtri, e Incumbenze dell' Interventi, e a tutto ciò, che può contribuir per richiamare ai doveri di Religione, e di Società i male inclinati e i Vizioſi.

Firenze li 4. Agoſto 1782.

Giuseppe Galassi de Mand.

suo assetto e buon funzionamento. Doveva essere diretta *in loco* da un apposito Commissario, per il cui ruolo fu scelto Giovanni Ranieri Giunti, ma era presieduta dall'Auditore Fiscale (dal 1784 dal Presidente del Buongoverno), la cui approvazione era sempre necessaria per l'invio dei corrigendi in struttura. La Casa di correzione doveva essere divisa in due sezioni, una per gli uomini e una per le donne. Queste ultime non potevano mai allontanarsene, mentre gli uomini avevano margini di movimento un po' più ampi, poiché dovevano recarsi a lavorare presso le botteghe presenti nella Fortezza da Basso. Al principio, furono garantite la lavorazione dei panni e l'esercizio del mestiere di fabbro e legnaiolo, ma altre occupazioni vennero aggiunte in seguito. Chi non possedeva un mestiere, nella Casa di correzione era destinato a svolgere lavori di fatica, come ripulire la Fortezza o coltivarne gli orti. Le donne dovevano occuparsi di filare, fare la calza e di altre incombenze domestiche. Tutte queste occupazioni venivano retribuite, anche se miseramente. Per tutti era prevista una retta mensile, che i familiari dei corrigendi o le loro comunità di residenza, a seconda dei casi, dovevano corrispondere all'istituto. Il Commissario poteva garantire un miglior trattamento a coloro che dessero segni di ravvedimento, ma tanto la sezione maschile, quanto quella femminile furono dotate di una sezione carceraria apposita per le mancanze più gravi, nominata «casamatta». Ogni due mesi, infine, l'Auditore fiscale doveva recarsi alla Casa di correzione per controllarne personalmente l'andamento generale e ascoltare i detenuti. Tale Regolamento fu aggiornato, con parziali modifiche e aggiunte nel 1784, quando la carica di Auditore fiscale venne soppressa e sostituita da quella del Presidente del Buongoverno, ma le modifiche furono soprattutto formali e non sostanziali.

12. «Istruzione per il Commissario della Casa di correzione», 4 agosto 1782. ASF, *Regio Fisco*, 846, n. 18.

Contestualmente all'istituzione ufficiale della Casa di correzione, ai funzionari che lavoravano al suo interno vennero inviate delle specifiche «Istruzioni»; quella qui presentata era rivolta al Commissario preposto alla sua direzione, che per tutti i dodici anni della sua esistenza fu Giovanni Ranieri Giunti. Il suo compito era sovrintendere al funzionamento dell'istituto, riguardo alle questioni amministrative ed economiche, oltre a vigilare sopra gli impiegati che vi lavoravano. Una volta ricevuti e registrati i provvedimenti di condanna degli individui alla Casa di correzione, doveva accoglierli, comandando che fossero controllati per salute e pulizia e forniti delle uniformi. Sua preoccupazione massima doveva essere non far mancare mai a nessuno di loro il lavoro, assegnando ogni recluso a un maestro delle botteghe presenti in Fortezza da Basso. Gli era raccomandato, inoltre, di suddividere i reclusi in due classi, per usare dolcezza con quelli che si

comportavano bene, dispensandoli dai lavori più faticosi e servili ed, eventualmente, adoperandosi per le loro dimissioni, e severità e fermezza con gli autori di mancanze più gravi o i disobbedienti e ostinati, impiegandoli nei lavori peggiori e condannandoli a punizioni afflittive e corporali, se necessario. Di tutte queste questioni doveva costantemente tenere informato il capo della polizia cittadina suo superiore, dapprima l'Auditore fiscale e dal 1784 in poi il Presidente del Buongoverno, con i quali intratteneva una continua corrispondenza e ai quali regolarmente doveva inviare, sotto forma di 'ristretti', le informazioni riguardanti la condotta, le mancanze e i castighi di ciascun recluso.

13. Modalità da seguire in merito all'entrata delle donne nella Casa di correzione, 29 ottobre 1783.

ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 140.

Il 29 ottobre 1783, circa un mese prima dell'apertura della sezione femminile della Casa di correzione, Pietro Leopoldo diede disposizioni in proposito all'Auditore fiscale. Gli ricordò che a fine novembre le donne 'scandalose' contenute in un'apposita nota, che aveva fatto redigere dai quattro Commissari di quartiere e successivamente approvato, avrebbero dovuto essere arrestate «con pubblicità verso il mezzo giorno, per dare un esempio e incutere timore». Insieme ad alcune altre che già si trovavano nelle carceri cittadine delle Stinche, sempre con pubblicità, il 2 dicembre avrebbero dovuto essere condotte nella Casa di correzione. Il giorno seguente, infatti, i Commissari dei quartieri fiorentini avrebbero adunato a sé tutte le donne che avevano in passato tenuto comportamenti 'scostumati' o erano state fonte di pubblico disturbo, per dispensarle dai precetti ricevuti, sotto la minaccia di inviarle nella Casa di correzione se nuovamente trovate a trasgredire. Per quanto riguarda nello specifico le donne sposate, il sovrano suggeriva all'Auditore fiscale di assecondare la volontà dei mariti, inviandole nella Casa di correzione o facendole rientrare nelle loro case a seconda delle evenienze, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, per i mariti di rendersi «responsabili al governo della condotta delle loro mogli».

14. «Aggiunta di regolamento per la Casa di correzione delle donne» (apertura della sezione femminile), posteriore al 2 dicembre 1783. In realtà, questa versione è certamente almeno del 1784, perché è presente un riferimento al Presidente del Buongoverno (e non all'Auditore fiscale).

ASF, *Regio Fisco*, 847, n. 1.

Al Regolamento della Casa di correzione del 4 agosto 1782, forse in occasione dell'apertura della sezione femminile il 2 dicembre del 1783, furono aggiunti al-

tri articoli riguardanti esclusivamente le donne. A loro dovevano essere destinate una superiora, quattro maestre e due serventi per la disciplina e l'assistenza. Le recluse dovevano vestire delle uniformi composte da «sottana» e «casacchino» scuri, uno per l'inverno e uno per l'estate, oltre a «una cuffia da notte di panno bianco in testa». Al pari degli uomini, dovevano essere impiegate in vari lavori, specificati già nei precedenti articoli del Regolamento e tutti relativi all'ambito domestico, come tessere, fare il bucato, etc., per i quali dovevano ricevere un misero guadagno. Due delle maestre, dette direttrici dei lavori, dovevano assistere di continuo le correggende ed eventualmente correggerle per le loro mancanze, ricorrendo all'occorrenza alla superiora o anche al commissario Ranieri Giunti. Un'altra maestra doveva essere l'aiutante della superiora, mentre la quarta, chiamata vivandiera, aveva la responsabilità della cucina, dove poteva avvalersi dell'aiuto delle stesse recluse. Come gli uomini, le donne avevano diritto a diciotto once di pane il giorno e otto quattrini di minestra, oltre a due quattrini di brace a testa nei mesi invernali. Anche nel loro caso, ogni due mesi l'Auditore fiscale (dal 1784 il Presidente del Buongoverno) doveva presentarsi presso la Casa di correzione e ascoltarle, decidendo eventualmente di terminarne anticipatamente la pena.

15. Supplica di Francesco Bertini scrivano, il quale, arrestato perché senza impiego, dichiara di voler mettere scuola di abbaco o vendere tabacco, 7 marzo 1783.

ASF, *Commissari di Quartiere di Firenze e tribunale di semplice polizia, quartiere di S. Giovanni*, 55.

Nell'ottica della denuncia del lassismo e dell'ozio, portata avanti dai Commissari di quartiere anche nei confronti di coloro che avevano mestieri saltuari, rientra il caso di Francesco Bertini, colpito dal precetto di adattarsi in quindici giorni a svolgere un mestiere dal Commissario di S. Giovanni, il 7 marzo 1783, pena un anno di reclusione nella Casa di correzione. Il 22 marzo, perciò, Francesco Bertini presentò all'Auditore fiscale una supplica a sua discolpa, fornendo delucidazioni relativamente alla propria situazione economica e lavorativa passata, presente e futura. Il Bertini, contrariamente a coloro che di solito venivano destinati alla Casa di correzione, doveva avere una certa cultura. Era uno scrivano, come mostra anche la supplica, autografa e redatta in bella grafia. Spiegava di aver «sempre agito per scritturale a più e diverse persone», come continuava a fare pur guadagnando poco, non senza aver contratto qualche debito, cui contava però di riparare una volta riscosso il pagamento per un lavoro svolto. Data la precarietà della sua situazione, tentava di assicurare i ministri di polizia, esponendo loro la decisione di mutare impiego per il futuro, mettendosi a «tenere

scuola di scritto ed abbaco ò si vero vendere il tabacco e tutto ciò per poter tirare avanti sé e la sua famiglia onoratamente». In tal modo, cercava di scoraggiare l'invio nella Casa di correzione: non un'occasione di recupero per lui, ma un pericoloso ostacolo alla realizzazione di un miglioramento economico paventato come prossimo. Quel che, piuttosto, chiedeva all'Auditore fiscale era di intervenire per obbligare il suo debitore a risarcirlo di quanto gli spettava.

16. Nota di donne esonerate dall'entrata nella Casa di correzione, dicembre 1783.

ASF, *Commissari di Quartiere di Firenze e tribunale di semplice polizia, S. Spirito*, 33.

Circa tre mesi prima dell'apertura della sezione femminile della Casa di correzione il 2 dicembre 1783, in preparazione all'evento, l'Auditore fiscale ricordava ai vari Commissari di quartiere (qui nello specifico a quello di S. Spirito) di aver ordinato che ciascun caposquadra presentasse loro la nota delle «donne più diffamate, libertine e scandalose che sono di cattivo esempio al Pubblico», per esaminarne il contegno e valutare se proporle o meno per la Casa di correzione. Le segnalazioni riguardavano donne sposate e non, diffamate e variamente preccettate a non trattare con gli uomini, non accostarsi a determinati luoghi, non uscire la notte, etc. Alcune donne in un primo tempo segnalate, dopo un'attenta analisi, vennero escluse dalla lista definitiva per l'invio nella Casa di correzione: sia quelle che avevano figli minori di tre anni cui badare, perché la stabilità delle famiglie doveva essere tutelata, sia quelle che non erano ritenute sufficientemente diffamate, sul conto delle quali i ministri di polizia si erano sbagliati o per le quali il pregiudizio che ne avrebbero ricavato sarebbe stato troppo grande, sia infine quelle ritenute troppo anziane (ma l'età non è specificata), supponendo che avrebbero desistito spontaneamente dalla vita libertina. Alla precedente lista, i Commissari dei quattro quartieri riuniti insieme intendevano aggiungere, piuttosto, altre donne già in carcere al momento.

17. «Ristretti», dicembre 1783- marzo 1784.

ASF, *Camera e Auditore Fiscale*, 2986.

18. «Ristretti», 1792.

ASF, *Regio Fisco*, 857.

Sono qui presentati i 'ristretti' che ogni due mesi il Commissario preposto alla Casa di correzione doveva inviare al capo della polizia cittadina, suo superiore: fino al 1784 l'Auditore fiscale e successivamente il Presidente del Buongoverno. Si tratta di annotazioni sintetiche di informazioni relative a ciascun recluso, che comprendevano, oltre alle generalità, il luogo di origine; lo stato civile (secondo

la definizione odierna); la presenza o meno di figli; l'età; il responsabile e autore della condanna; la sua durata; la data ingresso del recluso nella Casa di correzione; il mestiere esercitavvi con relativo guadagno giornaliero, oltre al denaro complessivamente custodito in deposito; il giudizio del Commissario della Casa di correzione relativamente al suo comportamento e le eventuali condanne in cui era incorso al suo interno. Quando un recluso veniva dimesso doveva, infine, esserne annotata la data di rilascio. A volte ne veniva indicata la motivazione: talvolta si trattava semplicemente della fine della pena, sebbene le dimissioni potessero essere anticipate in virtù del buon comportamento del recluso. La pena poteva, inoltre, essere commutata con pene minori (vale a dire con i precetti) o con pene anche peggiori (per esempio, l'invio in carcere o al militare). In genere, era necessaria per il rilascio dei reclusi almeno una di queste due condizioni: l'aver trovato un mestiere, che ne scoraggiasse un eventuale ritorno all'oziosità e a comportamenti a rischio o la presenza di familiari che se ne prendessero cura e potessero vigilare su di loro per l'avvenire.

19. «Ordine che sia fatto noto a tutti manifattori della Fortezza che si servono dei corrigendi e quant'altro», 7 dicembre 1784.

ASF, *Regio Fisco*, 849, n. 71.

20. «Ordine che i quartieri della Fortezza da Basso siano unicamente addetti alla correzione e che il Commissario della medesima abbia il diritto di disdirli a coloro che non ricevono corrigendi», 26 agosto 1785.

ASF, *Regio Fisco*, 850, n. 37.

Come già aveva fatto in passato l'Auditore fiscale, anche il Presidente del Buongoverno cercò di porre fine alle eterne controversie tra le maestranze presenti nella Fortezza da Basso e il Commissario della Casa di correzione, i cui interessi si scontravano fin dal 1782. Le prime avevano avuto dal sovrano la concessione di tenervi la propria bottega a titolo gratuito, a patto però di impiegare al lavoro i corrigendi, mentre il secondo aveva il dovere di garantire a ciascun recluso l'esercizio di un mestiere. Il problema nasceva dal fatto che molto spesso le maestranze presenti in Fortezza cercavano di non adempiere al loro obbligo, probabilmente per la poca specializzazione dei corrigendi, continuando a servirsi soltanto dei propri lavoratori e perseguendo interessi economici e commerciali privati. Il Presidente del Buongoverno prese un primo provvedimento nel 1784, invitando il Commissario della Casa di correzione a ricordare a tutti i «manifattori» presenti nella Fortezza che, rifiutandosi di impiegare nelle proprie botteghe i corrigendi, sarebbero stati cacciati. Con un secondo provvedimento nel 1785, indice del fatto che il precedente non era stato risolutivo, confermò che le botteghe presenti nella Fortezza dovessero dedicarsi esclusivamente alla cor-


rezione, ribadendo in modo più netto che vi sarebbero rimaste soltanto quelle che avessero impiegato come pattuito i corrigendi.

21. «Casa di correzione. Ordini diversi», 15 dicembre 1785.
ASF, *Regio Scrittoio Fortezze e Fabbriche*, 1999, fasc. 865.

Il 15 dicembre 1785 lo Scrittoio delle fabbriche, cui nel 1777 era stata affidata la manutenzione degli edifici militari, oltre a quella che già deteneva degli edifici reali e dei giardini, recapitò a Pietro Leopoldo due progetti per ingrandire la sezione maschile della Casa di correzione. Il giorno seguente il sovrano si recò personalmente alla Fortezza da Basso e optò per il secondo progetto, che indicava nell'arsenale detto «dei cannoni» il locale adatto per l'ampliamento. Tale esigenza gli era stata fatta presente, pochi giorni prima, dal Presidente del Buongoverno, al quale la molteplicità delle condanne alla Casa di correzione, provenienti da tutto il Granducato, aveva «fatto conoscere che la medesima non è sufficiente a riceverli senza aumentarla». La Casa di correzione era allora in grado di accogliere 80 uomini circa, ma molti di loro rimanevano «inoperosi per le carceri» oppure venivano rilasciati anche quelli che non potevano dirsi «bastantemente corretti». Sebbene la spesa prevista venisse giudicata «non indifferente», l'idea del Presidente del Buongoverno era perciò di ampliare la Casa di correzione fino a che potesse accogliere più di 200 individui; quanti, secondo i suoi calcoli, erano i condannati al correzionale nell'intero Granducato. A stare alla documentazione nota, tuttavia, niente di simile venne mai realizzato negli anni successivi.

22. 'Leopoldina': Legge di riforma criminale, 30 novembre 1786.
ASF, *Segreteria di Gabinetto, Appendice*, 62, ins. 40, II.

Il 30 novembre 1786 il granduca Pietro Leopoldo emanò il nuovo Codice di giustizia penale. Denominato anche 'Leopoldina' per il ruolo determinante del sovrano alla sua stesura (testimoniato dall'incartamento degli atti preparatori con le correzioni autografe al testo), rappresenta uno dei più coerenti e organici programmi di riforma messi in atto nell'Europa del XVIII secolo. I grandi interrogativi suscitati da Cesare Beccaria in materia di dolcezza e certezza della pena, oltre che di proporzionalità tra pene e delitti vennero inclusi in un quadro normativo d'insieme. Esso stabilì processi basati su procedure chiare e controllabili, per giudicare l'imputato in tempi brevi e secondo prove certe e inserì la figura del difensore d'ufficio per coloro che non potessero permettersi un avvocato. Abolì la tortura giudiziaria e l'equiparazione della contumacia alla confessione, concedendo la libertà provvisoria agli accusati; abolì inoltre il delitto di lesa



maestà. Quel che è più importante, tuttavia, è che per la prima volta nella storia di uno Stato, abolì formalmente la pena di morte, ripudiando ogni forma di vessazione verso i prigionieri e i condannati. Dopo la sua emanazione, il Codice fu parzialmente modificato da Ferdinando III nel 1795 ma, nuovamente riformulato anche dopo la parentesi napoleonica, rimase in vigore fino alla promulgazione del nuovo Codice penale toscano nel 1853.

23. «Dimostrazione di una porzione dell'esterno del Castel' San Giovanni Battista, nella quale viene delineata la nuova strada praticabile da farsi per i carri e barocchi dei foraggi e altri carri da trasporto», disegno a penna e acquerello di Giovan Battista Ruggieri, 1786.

ASF, *Regio Scrittoio Fortezze e Fabbriche*, 2001, fasc. 90.

Progetto realizzato dall'ingegner Giovan Battista Ruggieri, incaricato dallo Scrittoio delle Fabbriche della costruzione di una nuova strada, per l'accesso alla Fortezza da Basso dalla porta detta «delle Carrà», che doveva servire per migliorare il trasporto della paglia, per le Reali scuderie.

24. «Pianta di alcune fabbriche esistenti nella Fortezza da Basso», 1790.

ASF, *Regio Scrittoio Fortezze e Fabbriche*, 2008, fasc. 113.

Questi documenti attestano l'esistenza di lavori di riconversione militare nella Fortezza da Basso nel settembre 1790. La Casa di correzione aveva iniziato a essere sottoposta a un progressivo smantellamento fisico a vantaggio del militare fin da quando l'8-9 giugno a Firenze era scoppiato un tumulto popolare. I giorni in cui iniziarono a circolare le prime disposizioni per la militarizzazione della Fortezza, in effetti, coincidono con quelli in cui Pietro Leopoldo, partito dalla Toscana il 1° marzo 1790 per divenire imperatore a Vienna, prese tutte le misure per arginare il rischio di nuovi tumulti e assicurare la punizione severa di coloro che li avevano determinati o vi avevano preso parte.

Gli ordini del Presidente del Buongoverno al Commissario della Casa di correzione in un primo momento furono di liberare soltanto alcune sezioni o locali della Fortezza e consegnarle allo Scrittoio delle fabbriche, mentre altre sue sezioni dovevano continuare a essere adibite al correzionale. Ordini di questo tipo, tuttavia, si succedettero continuamente fino alla chiusura dello stesso nel 1794, cosicché i locali in un primo tempo risparmiati dal riadattamento militare poco a poco finirono anch'essi per essere richiesti e inesorabilmente destinati a quello scopo, mettendo a repentaglio il buon funzionamento della Casa di correzione ancora esistente.

25. «Pianta della Fabbrica per uso della correzione delle donne», 27 aprile 1792.

ASF, *Regio Scrittoio Fortezze e Fabbriche*, 2011, fasc. 100.

Disegno della porzione della Casa di correzione adibita alle donne, eseguito dall'architetto Pietro Conti, per il progetto di creare nuovi locali da destinare agli uomini, in seguito ai vari acquartieramenti di soldati nella Fortezza da Basso. Il progetto, che prevedeva una riduzione dell'area spettante alle donne, ritenuta eccessivamente estesa, gli era stato commissionato dal Direttore dello Scrittoio delle Fabbriche.

26. Fortezza da Basso: accuartieramento dello squadrone dei Dragoni, 1793.
ASF, *Regio Scrittoio Fortezze e Fabbriche*, 2013, fasc. 127.

Durante la fase di riconversione militare della Fortezza da Basso, iniziata nell'estate del 1790, vennero progressivamente diminuiti i locali della Casa di correzione destinati ai corrigendi, per predisporre nuovi spazi da adibire alle truppe. Nella Fortezza da Basso finirono, così, per essere accuartierate varie tipologie di soldati, fra cui il corpo militare a cavallo dei 'dragoni', cui fa riferimento la documentazione qui esposta, contenente le memorie relative al loro alloggiamento secondo le richieste del comandante Capitano Paur, con annessi la perizia e il progetto dell'ingegnere Pietro Conti, inviati al direttore dello Scrittoio delle Fabbriche.

27. Maria Maddalena Cassetti chiede di entrare nella Casa di correzione, 21 agosto 1787.
ASF, *Commissari di Quartiere di Firenze e tribunale di semplice polizia, quartiere di S. Maria Novella*, 13 n. 203.

Tra le diverse modalità con cui i corrigendi arrivavano nella Casa di correzione, vi sono dei casi sporadici in cui, in via del tutto eccezionale, alcuni giovani, sia maschi che femmine, privi di un mestiere o in gravi difficoltà, richiesero personalmente di esservi inviati. È questo il caso di Maria Maddalena, moglie di Giuliano Cassetti, la quale dalle carceri del Supremo tribunale di giustizia supplicò di essere inviata nella Casa di correzione, come attestato dalle carte dei Commissari di quartiere il 21 agosto 1787. Il giorno precedente, la donna era stata arrestata «per esser vagante e senza alcuna abitazione», sorpresa fuori dopo la mezzanotte, sebbene avesse diversi precetti della sera che le vietavano proprio di stare fuori in orari notturni. La giustificazione da lei addotta era di non avere una residenza, da quando era stata cacciata dall'Albergo della Palla dove aveva alloggiato, perché sorpresa nell'atto di prostituirsi, probabilmente dai proprietari dello stabile. Chiedeva, pertanto, di essere mandata nella Casa di correzione per trovare un posto sicuro dove vivere. La documentazione, tuttavia, non offre in proposito maggiori informazioni.

28. «Corrigende gravide: proposizione rispetto al loro destino nel conservatorio di Orbatello e sua approvazione», 19 maggio 1789.
ASF, *Regio Fisco*, 854, n. 22.

Il 19 maggio 1789, il Presidente del Buongoverno approvò la proposta del Commissario della Casa di correzione in merito alla questione delle donne gra-

vide. Capitava spesso che tali donne venissero condotte all'istituto correttivo, in cui però non potevano rimanere; dovevano, infatti, essere scortate fino al Conservatorio di Orbatello per partorire. Fino a quel momento, la procedura per permettere simili trasferimenti era stata, con grande dispendio di energie e tempo, piuttosto farraginoso, per i carteggi che dovevano intercorrere tra il Commissario della Casa di correzione, il Presidente del Buongoverno, il Commissario del quartiere di S. Giovanni che doveva inviare i famigli per la scorta alle corrigende gravide e, infine, la maestra di Orbatello, affinché ricevesse tali donne. Dopo il parto, inoltre, quest'ultima doveva informare a ritroso tutti i vari funzionari e ministri fiorentini, per fare riaccompagnare le donne nella Casa di correzione. Il commissario Ranieri Giunti aveva pertanto suggerito di eliminare tale carteggio e rendere automatici i trasferimenti: le donne gravide e prossime al parto dovevano essere inviate direttamente a Orbatello per mezzo dei guardaportoni della Casa di correzione; qui dovevano tornare nel medesimo modo a parto avvenuto, a meno che – e questi furono i casi più frequenti – dopo il parto le madri non acconsentissero ad allattare nell'Ospedale degli Innocenti; evenienza che le assicurava, peraltro, delle dimissioni dalla Casa di correzione.

29. Legge del perdono dei tumultuanti, 28 maggio 1790.
ASF, *Leggi e Bandi*, XIV, 109.

Dopo la partenza di Pietro Leopoldo per Vienna il primo marzo 1790, il Granducato fu percorso da una serie di tumulti popolari e disordini contro la politica riformistica lorenese, con particolare riguardo sia alle novità apportate in materia ecclesiastica (giurisdizionalismo e favore accordato al giansenismo, che predicava il miglioramento della disciplina ecclesiastica e dei costumi e il rigorismo morale), sia in quella annonaria (libero commercio dei grani, abolizione della manomorta, etc.). Il primissimo moto a scoppiare, il 24 aprile, fu quello contadino di Pistoia, per il ripristino delle pratiche di culto esteriore, soppresse dal vescovo riformatore della città Scipione de' Ricci. Simile malcontento si diffuse poi anche nelle montagne circostanti e a Prato. La repressione di questi disordini fu tardiva e piuttosto blanda; da Vienna, infatti, il Granduca non aveva dato eccessivo peso agli avvenimenti toscani, occupato da problemi più gravi e urgenti nei territori dell'Impero. Il sovrano raccomandò alla Reggenza moderazione nell'uso della forza, concedendole inoltre di fare qualche concessione in materia religiosa. Fu così che, il 28 maggio 1790, la Reggenza pubblicò il *motuproprio* per accordare «un generale perdono a tutti coloro che in qualunque forma» avessero preso parte ai tumulti verificatisi nelle città e nei contadi toscani, invitando coloro che desiderassero «variazioni o riforme in materia di culto esteriore e di disciplina ecclesiastica» a presentare al Governo le loro

istanze. Soltanto successivamente, quando alle motivazioni anti-gianseniste dei moti andò ad aggiungersi una sempre più marcata avversione verso la libertà frumentaria introdotta da Pietro Leopoldo, quest'ultimo volle reprimerli più duramente.

30. *Motuproprio* per il ripristino della pena di morte, 30 giugno 1790.
ASF, *Bandi*, XIV, 115.

La decisione di ripristinare la pena di morte maturò in Pietro Leopoldo soprattutto in seguito ai tumulti scoppiati il 31 maggio a Livorno e tra l'8 e il 9 giugno a Firenze. Si trattò, in entrambi i casi, di violente proteste cittadine contro il carovita, che segnarono il passaggio dalle rivolte contro le riforme ecclesiastiche dei mesi precedenti a quelle annonarie contro la libertà frumentaria introdotta dal sovrano, per un ritorno al vincolismo frumentario precedente. Avvertita la pericolosità di simili moti, da Vienna Pietro Leopoldo volle che la loro repressione si facesse più dura. Sconfessò, quindi, l'operato della Reggenza, accusandola di aver assecondato, mossa da paura, le richieste dei tumultuanti non soltanto in materie ecclesiastiche, come anch'egli aveva suggerito, ma anche in quelle annonarie, con la reintroduzione dei vincoli all'esportazione dei grani. Questa situazione, il 30 giugno 1790 portò Pietro Leopoldo a reintrodurre la pena di morte limitatamente agli istigatori dei disordini, cioè «per tutti coloro che ardiranno d'infiammare, di sollevare e mettersi alla testa del popolo, per opporsi con pubblica violenza alle provvide disposizioni del Governo». Nel 1795, il suo successore e figlio Ferdinando III, non soltanto confermò le disposizioni del padre all'interno di un Codice penale organico, la '*Ferdinandina*', ma estese la pena capitale anche ai delitti di lesa maestà, a quelli orditi contro la religione e agli omicidi premeditati, segnando in campo penale un netto ritorno al passato.

31. «Soppressione della Casa di correzione» (copia), 28 marzo 1794.
ASF, *Segreteria di Stato*, 987, prot. 3, n. 27.

La chiusura della Casa di correzione leopoldina, voluta dal figlio di Pietro Leopoldo Ferdinando III, al governo in Toscana fin dalla sua partenza per Vienna nel 1790, fu formalizzata con *motuproprio* del 28 marzo 1794 e fissata al primo di giugno, dopo appena dodici anni di esistenza dell'istituto correzionale. La motivazione addotta fu la volontà di ripristinare nel Granducato una giustizia formale esente da arbitri, in reazione a quelli che erano stati commessi nell'ambito della giustizia 'economica' negli anni del governo leopoldino immediatamente precedenti. Questo particolare tipo di giustizia, autonoma e parallela rispetto a



CXV.

L REAL CONSIGLIO DI REGGENZA in esecuzione de' Supremi Comandi di SUA MAESTA' APOSTOLICA contenuti nel Veneratissimo Dispaccio de' 17. del cadente, fa pubblicamente notificare come la MAESTA' SUA avendo con estrema sorpresa sentito, che ora in una, ed ora in altra parte di questo suo Granducato sono seguite insurrezioni popolari, degeneranti in eccessi i più abominevoli, e scandalosi, è venuta nella determinazione di derogare su questo punto alla dolcezza delle pene, che con paterno amore vennero stabilite nella Riforma Criminale de' 30. Novembre 1786. sulla lusinghiera speranza, che fossero le più conformi, e le più adattate al dolce, e mansueto carattere della Nazione.

Per prevenire adunque ogni ulteriore abuso di Sua Real Clemenza, alla quale con altrettanta ingratitude si è malamente corrisposto da diversi soggetti vili, e male intenzionati, si trova SUA MAESTA' come obbligata al dispiacere di incamminarsi per le inusitate vie del rigore, e a tale oggetto Vuole, e Comanda che simili misfatti d'ora in avanti, e per i casi avvenire debbano punirsi colla pena di Morte ignominiosa, ed infame, da incorrersi da tutti quelli che ardiranno di infiammare, di sollevare, e mettersi alla testa del popolo, per opporsi con pubblica violenza alle provide disposizioni del Governo, o per commettere altri eccessi, e disordini di questa natura.

Tale è la volontà della MAESTA' SUA, alla quale dovrà darsi piena esecuzione in tutto il Granducato, non esclusi i Feudi, nè ogni altro luogo privilegiato, di cui convenisse fare speciale menzione.

Dato li trenta Giugno Mille settecento novanta.


ANTONIO SERRISTORI

DI SCHMIDVEILLER

BARTOLOMMEO MARTINI

ERNESTO DI GILKENS

In Firenze l' anno 1790. Per Gaetano Cambiagi Stampator Reale.



quella ordinaria, era stata rafforzata ed estesa, sia per la rapidità delle sue procedure extra-processuali, sia per la sua attitudine a colpire atteggiamenti contrari alla morale e al mantenimento del buon ordine sociale. L'antiformalismo delle sue procedure aveva, però, ristretto al massimo qualsiasi possibilità di difesa. La Casa di correzione, anch'essa strumento della giustizia 'economica', venne perciò additata come arbitraria e infamante, poiché era stato possibile comminarla non in presenza di reati o trasgressioni verificate, ma di fronte alla semplice presunzione di o incamminamento al delitto. Contraddicendo in pieno le convinzioni divulgate con immenso successo in Europa da Cesare Beccaria nella sua opera più famosa, il *Dei delitti e delle pene*, secondo il quale i reati dovevano essere chiaramente stabiliti dalle leggi e le pene loro strettamente proporzionate, veniva ritenuta ormai un esperimento fallimentare.

32. «Poveri della lavanda».

Giovan Battista Minghi, disegni a inchiostro di china e acquerello, 1796.

ASF, Imperial e Real Corte, 5448, cc. 34-35.


Come esempio di raffigurazione iconografica dei 'poveri', sono esposti i disegni realizzati da Giovanni Battista Minghi per la corte, sul finire del XVIII secolo. I due disegni fanno parte di una collezione di figurini, conservata in parte all'Ar-



chivio di Stato di Firenze e in parte al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti. Ogni anno, in occasione del giovedì santo, dodici uomini e dodici donne fra i più anziani della città di Firenze, su segnalazione del parroco della Real Corte e dietro approvazione della Segreteria, ottenevano, a titolo di elemosina, dal Real Guardaroba generale, un corredo con abiti, qualche moneta, un piatto di maiolica, un fiaschetto e una saliera. Vigeva anche l'usanza che nel salone degli stucchi di Palazzo Pitti si tenesse la cerimonia della lavanda dei piedi, alla quale erano invitati i ventiquattro poveri prescelti. Il Granduca provvedeva a lavare i piedi al primo povero, privato delle calzature dal Gran ciambellano; la Granduchessa faceva altrettanto nei confronti della prima povera, cui toglieva le calzature la Maggiordama maggiore. Le altre cariche di corte procedevano al lavaggio dei rimanenti, finché al termine seguiva un gran banchetto, cui partecipavano anche i ventiquattro anziani.

33. Pianta della Fortezza da Basso «levata e disegnata da Giuliano Anastagi, disegnatore di S.A.R., 1743», nella «Raccolta di piante delle Principali città e Fortezze del Granducato di Toscana, levate d'ordine di Sua Maestà Imperiale sotto la Direzione del Signor Odoardo Warren, colonnello del Battaglione d'Artiglieria e Direttore generale delle Fortificazioni di Toscana», MDCCXLIX. ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 695.





34. «Pianta della città di Firenze rilevata esattamente nell'anno 1783 e dedicata a Sua Altezza Reale Pietro Leopoldo, Principe Reale di Ungheria e di Boemia e Granduca di Toscana».

Disegnata da Francesco Magnelli e incisa da Cosimo Zocchi.

È visibile, nella parte inferiore, il «Castello San Giovanni Battista, detto Fortezza da Basso, oggi Casa di correzione».

ASF, *Biblioteca*

35. Francesco Becattini: «*Vita Pubblica e privata di Pietro Leopoldo d'Austria granduca di Toscana poi imperatore Leopoldo II*», all'Insegna del Mangia, Siena 1797, pp. 172-173.

Francesco Becattini, nato a Firenze intorno al 1740, fu uno spregiudicato pubblicista, giornalista e poligrafo di vastissima produzione. All'interno della sua

Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo d'Austria granduca di Toscana, poi imperatore Leopoldo II, uscita nel 1796, insieme ad aspre polemiche tributate alle riforme del sovrano e alla sua persona, cui era ostile per questioni politiche e rancori personali, condannò anche la Casa di correzione. Sebbene colpito da misure di polizia, diffidato e infine esiliato, la conoscenza accumulata negli anni di particolari e retroscena, veri o inventati, sul governo leopoldino (è probabile che fosse stato uno dei principali informatori e collaboratori di Giuseppe Chelotti, Ispettore di polizia a Firenze dal 1777 al 1781), gli permise di sfogare i propri rancori in questo libello, che, pur fra falsità ed esagerazioni, mette in luce alcune contraddizioni del riformismo leopoldino. Per quel che riguarda la Casa di correzione, sostenne che fosse l'istituto che più aveva contribuito a «diffondere su tutto lo Stato la desolazione e il terrore», sottolineando a proposito della sezione femminile che «le femmine venivano tutte pelate ed, in simil guisa coperte, dovevano attendere ad occupazioni un poco più adattate al loro sesso, sotto l'occhio di vecchie inesorabili direttrici, col refrigerio tanto le une che gli altri, all'ora del pranzo, di una insipida minestra».

36. Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, dai Torchi di Glauco Masi, Livorno 1828.

Il *Dei delitti e delle pene*, pubblicato per la prima volta nel 1764 a Livorno, è l'opera certamente più famosa di Cesare Beccaria, giurista milanese ed esponente di punta dell'Illuminismo italiano. Il trattato, che ebbe ampio successo in Europa, costituisce una riflessione profonda sul significato e l'utilità delle pene. Per essere tali e non prevaricare con la violenza, Beccaria sosteneva che dovesse essere certe, pubbliche, stabilite dalle leggi in modo chiaro e semplice, perché «il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che non possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definirne a piacere la virtù ed il vizio». Le pene dovevano, inoltre, essere immediate e comminate soltanto quando strettamente necessario, le minime possibili date le circostanze e, dunque, tema a lui molto caro, proporzionate ai delitti. Erano tutte queste qualità, che determinavano la 'dolcezza', ma al tempo stesso l'«estensione» della pena, a poter servire di prevenzione, non la sua intensità. Beccaria si scagliava, dunque, con fermezza, come è noto, contro la pena di morte e la tortura, strumenti disumani, fuori dalle regole di giustizia e per giunta inadeguati come deterrenti.